

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n°31 - 2014

Poggio a Caiano, dicembre 2014

Il DLgs. di semplificazione fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30.10.2014 e pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 28 novembre, prevede l'introduzione di importanti semplificazioni in materia di adempimenti IVA per i soggetti passivi che intrattengono rapporti con l'estero. In primo luogo, è prevista l'immediata inclusione nella banca dati VIES per i soggetti passivi che hanno manifestato tale volontà all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività, oppure successivamente con apposita comunicazione, ma non solo.

La nuova disciplina prevede, altresì, che l'Agenzia delle Entrate provveda a escludere dalla banca dati VIES i soggetti passivi che non presentano alcun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi.

Un'altra rilevante novità concerne, invece, la modifica delle modalità di comunicazione delle **lettere di intento trasmesse dagli esportatori abituali** nei confronti dei propri fornitori, affinché questi ultimi possano fruire del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. In base alla nuova procedura, per le operazioni da effettuarsi a decorrere dall'1.1.2015,

il soggetto fornitore dell'esportatore abituale **non sarà più tenuto a trasmettere** periodicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento ricevute.

Un'altra ultima novità, concerne, invece, la modifica del contenuto dei modelli Intrastat, per le prestazioni di servizi "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese e ricevute con soggetti stabiliti nella UE. Il contenuto informativo dei modelli sarà ridotto alle seguenti informazioni concernenti: i) i numeri identificativi IVA delle controparti; ii) il valore totale delle transazioni; iii) il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; iv) lo Stato di pagamento.

Ad ogni modo, le novità appena descritte (VIES, lettere d'intento e Intrastat) non saranno immediatamente operative: occorrerà attendere, infatti, oltre all'entrata in vigore del citato decreto legge di semplificazione fiscale, anche l'emanazione di nuovi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate nel contesto del quale saranno stabilite le modalità operative delle nuove previsioni normative e il raccordo con le procedure già esistenti.

Da ultimo, si precisa che, l'art. 21 del DLgs. "semplificazioni" modifica la periodicità delle comunicazioni relative alle operazioni con i paradisi fiscali (**comunicazione Black list**) e le condizioni a seguito delle quali è obbligatorio il monitoraggio. In particolare: i) la periodicità, da mensile o trimestrale, diviene annuale; ii) la comunicazione diviene obbligatoria solo se l'importo complessivo annuo delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro. Quest'ultime novità riguardano le operazioni effettuate nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (il 2014, salvo improbabili ritardi nella pubblicazione sulla G.U.).

Cordialità

Silvano Nieri

